



Decreto Rettorale n. */2025

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per il Corso di dottorato in Science Technology for Advanced Therapies (STAT)

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Attività istituzionali, didattica e valutazione

U.O.: Corsi PhD, lauree magistrali e didattica postlaurea

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022;
- VISTO** il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola emanato con Decreto Rettorale n. 74/2024;
- CONSIDERATE** le convenzioni stipulate tra la Scuola e gli enti partner, finalizzate all'attivazione e al funzionamento del corso di Dottorato Nazionale in Science Technology for Advanced Therapies;
- RICHIAMATA** la deliberazione del 28 febbraio u.s. del Senato accademico di approvazione del Regolamento per il Corso di dottorato in Science Technology for Advanced Therapies;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla emanazione del regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il Corso di dottorato in Science Technology for Advanced Therapies, come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Regolamento per il Corso di dottorato in Science and Technology for Advanced Therapies (STAT)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato	3
Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti	3
Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio	4
Articolo 5 – Il Comitato di Coordinamento	4
Articolo 6 – I Consigli di Curriculum	5
Articolo 7 – L’Advisory Board	5
Articolo 8 – l’Assemblea dei docenti	6
PARTE II – AMMISSIONE	6
Articolo 8 – Ammissione	6
Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione	6
PARTE III – FREQUENZA DEL CORSO	7
Articolo 10 – Diritti e doveri dei dottorandi	7
Articolo 11 – Verifica delle attività formative	7
Articolo 11 – Proroga	7
PARTE IV – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	8
Articolo 12 – Esame finale	8
Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l’esame finale	8
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	8
Articolo 14 – Disposizioni finali	8

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il corso di dottorato in [Science and Technology for Advanced Therapies \(STAT\)](#) ha sede amministrativa presso lo IUSS ed è in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca italiani ed esteri.
2. I dottorandi svolgono principalmente la loro attività di ricerca presso le strutture della sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.
3. Il corso di dottorato è articolato in diversi curricula formativi intesi come ambiti di approfondimento all'interno di un'unica comunità di ricerca e di discussione scientifica.
4. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del corso ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 226/2021 tenendo in considerazione la dimensione, le finalità e le peculiarità del corso nel rispetto della normativa vigente.

[Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato](#)

1. Sono organi del Corso, in coerenza con la normativa vigente:

- il Collegio dei Docenti (Collegio)
- il Coordinatore del Collegio (Coordinatore)

2. Sono inoltre organi del Corso:

- il Comitato di Coordinamento (Comitato)
- i Consigli di Curriculum (Consigli)
- l'Advisory Board (AB)

[Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti](#)

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, tenendo anche in considerazione le indicazioni dei Consigli di Curriculum e del Comitato di Coordinamento.

2. Il Collegio è composto da:

- i Responsabili di ciascuno dei curricula del corso, così come definiti dall'art. 6 c.3;
- Da 5 a 7 membri di ciascun Consiglio di Curriculum nominati dal Consiglio tra i suoi componenti, in numero pari per ogni curriculum;
- un rappresentante degli allievi per ogni curriculum, eletto dagli allievi afferenti al curriculum tra gli stessi.

3. La composizione del Collegio dei docenti deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola e, in caso di accreditamento come dottorato industriale, prevedere un componente per ogni impresa coinvolta (da contarsi nel novero dei rappresentanti di ciascun curriculum).

4. Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia, ciascun Consiglio di Curriculum dovrà nominare i propri rappresentanti fra i Settori Scientifico Disciplinari prevalenti nel Curriculum stesso.

5. Le funzioni del Collegio sono disciplinate dall'art. 10 del Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola e in particolare il Collegio:

- a. organizza i corsi e le altre attività del dottorato, congiuntamente al Comitato di coordinamento per quanto di competenza;
- b. individua, sentito il consiglio di curriculum di appartenenza, un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, tra soggetti interni o esterni al Collegio dei docenti purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo, che coordinino l'attività di ciascun dottorando;
- c. approva il progetto formativo e di ricerca dei dottorandi;
- d. indica le strutture in cui il dottorando deve compiere continuativamente attività di studio e decide sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere, sentito il Consiglio di curriculum;
- e. può autorizzare, su richiesta del dottorando, l'esercizio di attività didattica, sussidiaria ed integrativa dello stesso presso la Scuola o altre Università o enti di ricerca;
- f. può cooptare studiosi italiani o stranieri di chiara fama con la veste di esperti internazionali;
- g. può nominare un Vice-coordinatore che coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni;
- h. propone al Rettore la commissione giudicatrice per l'ammissione;
- i. delibera l'ammissione all'anno successivo.

Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno della Scuola, anche in convenzione ex articolo 6 comma 11 della L. 240/2010, o di una delle Università partecipanti al corso, in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

2. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti:

- convoca e presiede il Collegio dei Docenti ed il Comitato di Coordinamento;
- rappresenta il Collegio dei Docenti ed il Corso di Dottorato;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.

3. Le funzioni del Coordinatore sono disciplinate dall'art. 11 del Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola e sono supportate dal Comitato di Coordinamento.

Articolo 5 – Il Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento ha funzioni di gestione di carattere organizzativo e supporta il Coordinatore del Collegio dei Docenti nei suoi compiti. In particolare, il Comitato di Coordinamento si occupa di:

- organizzare le attività del corso di dottorato comuni a tutti i curricula (ad es. workshops, seasonal school, eventi di divulgazione);
- gestire i rapporti con soggetti esteri finalizzati alla stipula di accordi di collaborazione scientifica;
- coadiuvare la gestione dei rapporti con le Università convenzionate;

- supportare il Coordinatore nel coordinamento interno fra i docenti e nella gestione complessiva del corso.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Coordinatore del Collegio dei Docenti e dai Responsabili di ciascun curriculum.

3. Il Comitato di Coordinamento redige un resoconto dell'attività svolta e lo trasmette insieme alla relativa documentazione al Collegio dei Docenti, anche per eventuali successivi adempimenti.

4. Il Comitato di Coordinamento può avvalersi del supporto di uno o più membri dell'Advisory Board.

Articolo 6 – I Consigli di Curriculum

1. I Consigli di Curriculum esercitano funzioni consultive, propositive ed istruttorie ciascuno per il proprio curriculum. Il Collegio dei docenti delibera sulle proposte scaturite dai Consigli di Curriculum.

2. Il Consiglio di Curriculum all'interno del proprio curriculum in particolare si occupa di:

- proporre e valutare i programmi di ricerca e di attività formativa caratterizzanti;
- organizzare, in accordo con le linee generali definite dal Collegio dei docenti, i corsi e le altre attività curriculari;
- esprimere parere sulla nomina del supervisore e uno o più co-supervisori;
- esprimere pareri sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere per l'approvazione del Collegio dei Docenti;
- verificare l'assolvimento del percorso formativo e l'attività di ricerca dei dottorandi riferendone al Collegio dei Docenti;
- designa fra i suoi membri un Responsabile di Curriculum che farà parte del Comitato di Coordinamento e del Collegio dei Docenti;

3. Il Consiglio di Curriculum è composto da professori e ricercatori delle università e degli enti convenzionati che siano referenti di una o più borse afferenti al Curriculum.

4. Il Responsabile di Curriculum è eletto fra i membri di ciascun Consiglio di Curriculum e:

- convoca e presiede il Consiglio di Curriculum;
- rappresenta il Curriculum all'interno del Collegio dei Docenti e del Comitato di Coordinamento;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del curriculum e dei percorsi formativi in esso previsti.

Il Responsabile di Curriculum dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

3. Il Responsabile di Curriculum redige un resoconto delle deliberazioni assunte e lo trasmette, insieme alla relativa documentazione, al Collegio dei Docenti per le delibere di competenza.

Articolo 7 – L'Advisory Board

1. L'Advisory Board (AB) coadiuva il Collegio dei Docenti nella progettazione del corso nel suo complesso ed in particolare può fornire suggerimenti sulle attività di ricerca e di formazione proposte dai Consigli di curriculum.

2. L'Advisory Board è composto da 3 a 6 componenti scelti tra esperti di comprovata esperienza internazionale nei campi disciplinari di pertinenza del Dottorato.
3. L'AB è nominato dal Coordinatore, sentiti i Responsabili di Curriculum.

Articolo 8 – L'Assemblea dei docenti

L'Assemblea dei docenti è composta da tutti i docenti e ricercatori supervisor e co-supervisor dei dottorandi.

L'Assemblea dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno ed ha funzioni di consultazione sulle attività di formazione e ricerca.

Parte II – Ammissione

Articolo 8 – Ammissione

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), diploma di laurea specialistica/magistrale conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione.
3. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), in accordo con le norme vigenti.

Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da un minimo di tre commissari effettivi e tre supplenti per ogni Curriculum, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251. La commissione deve essere formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
3. La Commissione giudicatrice è articolata in sottocommissioni. Ogni sottocommissione è preposta allo svolgimento dei colloqui, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Commissione giudicatrice. In considerazione del fatto che ogni borsa è vincolata ad un tema di ricerca specifico, la singola sottocommissione può essere integrata da un esperto di comprovata competenza della materia, anche appartenente al collegio dei docenti del dottorato, per ognuno dei temi di ricerca messi a bando.

4. Al termine dei lavori, ogni sottocommissione trasmette il verbale dei colloqui con i relativi esiti al Presidente di Commissione. La Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi definitivi e le idoneità alle borse messe a bando e predispone una graduatoria di merito articolata per curriculum. Le borse sono assegnate in base alla graduatoria, alle idoneità ottenute ed alle preferenze espresse in sede di candidatura da parte dei candidati.

5. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito articolata per curriculum.

Parte III – Frequenza del corso

Articolo 10 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e doveri dei dottorandi, per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, sono disciplinati dal Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola.

2. Ciascun dottorando è tenuto a rispettare il Codice etico e di comportamento della Scuola e della sede presso cui svolge l'attività di didattica e ricerca.

Articolo 11 – Verifica delle attività formative

1. Ciascun dottorando deve svolgere le attività formative secondo il progetto formativo e di ricerca approvato dal Collegio dei docenti.

2. Il corso di dottorato prevede un numero minimo di 160 ore di didattica, che l'allievo dovrà frequentare nel corso del programma, sostenendo i relativi esami ove previsti.

3. La valutazione di fine anno dell'assolvimento del percorso formativo e di ricerca dei dottorandi è preliminarmente affidata al Consiglio di curriculum competente. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando avvalendosi anche della relativa relazione scritta presentata dal Consiglio di curriculum.

4. La valutazione di passaggio d'anno tiene conto della relazione del Consiglio di Curriculum di cui al comma precedente e della relazione di fine anno redatta dal dottorando.

Articolo 11 – Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Consiglio di curriculum, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti, su richiesta congiunta del supervisore e del/i co-supervisore/i per motivate esigenze scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di curriculum. Il collegio dei docenti, valutate le motivazioni scientifiche presentate a supporto della richiesta, delibera in merito alla concessione della proroga, previa verifica della copertura finanziaria.

Parte IV – Conseguimento del titolo

Articolo 12 – Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. L'ammissione all'esame finale del dottorando è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti del raggiungimento degli obbiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e dell'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale, espressa sulla base della relazione finale presentata dal dottorando e della relazione del Consiglio di curriculum;
 - valutazione della tesi da parte dei valutatori esterni di cui al successivo comma 3.
3. Il Coordinatore, sentito il supervisore, designa almeno due valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere e internazionali, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario.
4. Per tutte le altre norme relative all'esame finale, per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola.

Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico della Scuola IUSS e le eventuali successive modifiche sono approvate con le stesse modalità, sentite le strutture accademiche delle sedi convenzionate.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa della Scuola IUSS e alla normativa nazionale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.